

2. 27 1308. C. G. 11912. G. F. 1819

Senato del Regno

Corino, addi 4. 7embre 1819

N^o 262.

Il Senato ha approvato il progetto di legge relativo alle affissioni e vendita pubblica di Stampe, incisioni, ecc. con alcune modificazioni già conosciute dalla S. S. Illma

Dopo ampia discussione la Camera dei Senatori nella sua tornata d'oggi adottava il Progetto di legge relativo alle affissioni e vendita pubblica di Stampe, incisioni, ecc. con alcune modificazioni già conosciute dalla S. S. Illma

Mi fo pertanto carico di trasmetterle indilatatamente copia autentica della surriferita legge munita della formale sanzione del Senato, e profitto in pari tempo dell'opportunità per riferirle i sensi del mio distintissimo ossequio

Di V. S. Illma

All' Illmo Signore
Il Sig. Ministro Segretario
di Stato per gli Affari Interni

Corino

Dev. obblig. Ser.
Manno

Progetto di legge
relativa all'affissione e vendita pubblica
di stampati, incisioni, scritti et
adottata dalla Camera dei Senatori
nella tornata del 4. febbrajo 1869.

Art. 1.º

È vietato, senza permesso dell'amministrazione provinciale di sicurezza pubblica, di esercitare, nemmeno per a tempo, il mestiere di distributore, venditore od affiggitore ne' luoghi pubblici di scritti, disegni, incisioni od emblemi stampati, litografati, modellati o fatti a mano.

È pure vietato, senza lo stesso permesso, di esercitare il mestiere di cantatore ne' luoghi pubblici.

Art. 2.º

I permessi non potranno essere conceduti che a persone maggiori di età, che sappiano leggere e scrivere, siano domiciliati da un anno nel Comune dove intendono esercitare il loro mestiere, e giustificino di avervi tenuto una buona e morale condotta.

Quanto ai cantatori contemplati nell'alinea dell'Art. 1.º sarà necessaria semplicemente la giustificazione della buona condotta.

L'autorità di pubblica sicurezza è autorizzata a concedere permessi limitati a venditori esteri di disegni o modelli figurati, che presenteranno sufficiente garanzia della loro condotta.

I permessi dovranno essere revocati quando le persone alle quali saranno stati conceduti avran commesso infrazioni alle leggi, o che

nell' esercizio del loro mestiere avranno distribuito, venduto od affisso scritti, stampati, in 'oni o simili, che intacchino la religione, la morale pubblica od il rispetto dovuto al Re ed allo Statuto.

I permessi potranno esser revocati dall' autorità che li avrà conceduti ogni volta che i concessionari ne avranno abusato, turbando la quiete pubblica con importuni schiamazzi.

Essi dovranno esibirsi agli agenti della forza pubblica semprechè ne richiedano la visione.

Le persone che otterranno un tal permesso dovranno portare ostensibile una medaglia in latta, in cui sarà inciso il numero d'ordine del permesso ottenuto.

Art. 3°

È vietato in luoghi pubblici

1° Di cantare al pubblico canzoni, fare ad esso lettura od indirizzargli concioni o declamazioni che possano offendere la religione e la morale, turbare la pubblica tranquillità o riescire di scherno od oltraggio alle persone:

2° Di annunziare scritti, stampati, incisioni o simili con commentati ovvero con titoli diversi da quelli che portano.

3° Di affiggere, distribuire o vendere scritti, stampati, incisioni o simili che non portino le indicazioni prescritte dalla legge sulla stampa del 26. marzo 1848. e non siano muniti dei bolli voluti dalle leggi in vigore.

Art. 4°

L' affissione di scritti, stampati e simili, contemplati nell' articolo 1° non potrà eseguirsi che da persona munita di permesso

Dall' autorità locale di sicurezza pubblica, e soltanto nei siti da essa destinati a tal uopo ed alle ore che avrà stabilite.

Questa disposizione non riflette gli atti dell' autorità pubblica o che riguardano il servizio degli uffizj pubblici o materia per cui la licenza sia espressamente attribuita dalle leggi ad altre autorità, ovvero materia di sua natura innocua e facoltativa ad ogni privato.

Art. 5°

I contravventori alle disposizioni contenute negli Art. 1° 3° e 4° della presente incorreranno nella pena fissata dall' Art. 480. Del Codice penale.

Incorreranno nella stessa pena le persone che avranno data la commissione di fare irregolari affissioni, distribuzioni, vendite o letture.

Incorreranno nella pena di 3. giorni di arresto coloro che non faranno l' esibizione dei permessi nel caso contemplato nel penultimo abinea dell' Art. 2°

Art. 6°

Il padre od il tutore dei minori d'anni 14. colti in contravvenzione saranno puniti di un' ammenda di L. 5.

I Tribunali potranno ordinare che i minori che non fossero reclamati siano custoditi in una casa di educazione coatta, per rimanervi fino a che abbiano appreso un' arte od abbiano raggiunto l' età di 18. anni.

In questo caso la casa di educazione avrà il diritto di conseguire una pensione alimentare da coloro che hanno l' obbligo di mantenere ed educare il minore rinchiuso.

Il contravventore che sarà reclamato dai genitori, dal tutore o da altro probò cittadino sarà rilasciato, mediante ammonizioni e con che il reclamante paghi sottomissione di custodirlo ed applicarlo a qualche lavoro od arte.

I minori de' quali i Tribunali non avranno ordinato la custodia in una casa di educazione coatta, e che non saranno stati rilasciati in seguito a richiamo, dovranno consegnarsi ai lor parenti o tutori od altre persone che abbiano l'obbligo di mantenere ed educare il minore.

Se i minori così consegnati saranno colti un'altra volta in contravvenzione, il padre ed il tutore saran puniti di un'ammenda di L. 10.

E' eccettuato sempre il caso in cui provassero d'aver usato intenzionalmente, per impedirlo, la diligenza propria d'un buon padre di famiglia.

Art. 7°.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni della presente potranno esser arrestate, ovd'essere immediatamente tradotte davanti all'autorità locale di sicurezza pubblica, che le porrà a disposizione dell'autorità giudiziaria, secondo le regole generali di competenza.

I verbali regolarmente estesi faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

Torino addì 4. 7^{bre} 1849.

Il Presidente del Senato
Manno